

*Fondo Pensione* **PREVILABOR** Via Milazzo, 17/G - 40121 BOLOGNA

*Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione N° 1092 – 3 maggio 2000*  
*Tel. 051 242009 - Fax 051 251564 - E-Mail [previlabor@previlabor.it](mailto:previlabor@previlabor.it)*

# **FONDO PENSIONE PREVILABOR**

## **STATUTO**

## Statuto Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2009

### Indice

Art. 1 DENOMINAZIONE - FONTI ISTITUTIVE.....	3
Art. 2 FORMA GIURIDICA.....	3
Art.3 SCOPO.....	3
Art. 4 REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA.....	3
Art. 5 ISCRITTI AL FONDO.....	3
Art. 6 GESTIONE DELLE RISORSE .....	4
Art. 7 SPESE .....	4
Art. 8 CONTRIBUZIONE AL FONDO.....	4
Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.....	4
Art. 10 BENEFICIARI E PRESTAZIONI.....	5
Art. 11 EROGAZIONE DELLA RENDITA.....	5
Art. 12 TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI .....	6
Art. 13 ANTICIPAZIONI .....	6
Art. 14 ORGANI DEL FONDO .....	7
Art. 15 ASSEMBLEA DEI DELEGATI.....	7
Art. 16 ASSEMBLEA DEI DELEGATI: ATTRIBUZIONI.....	7
Art. 17 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA .....	8
Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
Art.19 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	9
Art. 20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
Art. 21 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI .....	9
Art. 22 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE .....	10
Art. 23 IL RESPONSABILE DEL FONDO.....	10
Art. 24 COLLEGIO DEI REVISORI.....	11
Art. 25 ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI .....	11
Art. 26 COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ.....	11
Art. 27 INCARICHI DI GESTIONE.....	12
Art. 28 CONFLITTI DI INTERESSE .....	12
Art. 29 GESTIONE AMMINISTRATIVA .....	12
Art. 30 ESERCIZIO SOCIALE.....	13
Art. 31 MODALITÀ DI ADESIONE .....	13
Art. 32 TRASPARENZA .....	13
Art. 33 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	13
Art. 34 MODIFICHE STATUTARIE .....	14
Art. 35 SCIOGLIMENTO DEL FONDO.....	14
Art. 36 DISPOSIZIONI GENERALI .....	14

#### Art. 1 DENOMINAZIONE - FONTI ISTITUTIVE

1. La Cassa di previdenza denominata “Previlabor” costituita dai soci fondatori FIOM - CGIL, FIM - CISL, UILM - UIL in data 31/10/89 con lo scopo di attuare, senza fini di lucro, forme di previdenza complementare a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese che hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL accordi di lavoro collettivi regolanti prestazioni previdenziali complementari, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs 252/05 e successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di “Fondo Pensione Previlabor” di seguito denominato per brevità “Fondo”.
2. Il Fondo è costituito in virtù di quanto stabilito dagli Accordi collettivi di lavoro stipulati congiuntamente con le singole aziende dalle organizzazioni sindacali di categoria aderenti a CGIL - CISL - UIL e successive modifiche e/o integrazioni.
3. La durata del Fondo è stabilita a tempo indeterminato, salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 35.
4. Il Fondo ha sede in Bologna.

#### Art. 2 FORMA GIURIDICA

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Covip.

#### Art.3 SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

#### Art. 4 REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

#### Art. 5 ISCRITTI AL FONDO

1. Possono iscriversi al Fondo tutti i lavoratori alle dipendenze delle Imprese che hanno sottoscritto gli accordi collettivi di lavoro di cui all’art. 1 .
2. Conservano la loro qualità di iscritti i lavoratori pensionati che usufruiscono delle prestazioni di rendita vitalizia erogate dal Fondo.
3. L’iscrizione al Fondo è volontaria; sono altresì iscritti i destinatari degli accordi di cui al primo comma che aderiscano attraverso il conferimento tacito del TFR ai sensi dell’art. 8 comma 7 lettera b) del D. Lgs. 252/2005.
4. I lavoratori di cui al comma 1, provenienti da altre forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 252/05 possono chiedere, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Fondo, di trasferire la posizione pensionistica maturata presso la forma complementare di provenienza.

## Art. 6 GESTIONE DELLE RISORSE

1. Il Fondo adotta una gestione monocomparto assicurativa di cui al ramo I dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Tale comparto garantito è altresì destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente

## Art. 7 SPESE

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
  - a) spese relative alla fase di accumulo;
    - a1) a carico dei lavoratori iscritti o delle aziende tenute alla contribuzione (quota associativa) secondo quanto previsto dagli accordi di cui all'articolo 1;
    - a2) indirettamente a carico degli iscritti in misura percentuale sui contributi versati e sui rendimenti secondo quanto stabilito dalla convenzione assicurativa
  - b) spese relative alla fase di erogazione della rendita.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

## Art. 8 CONTRIBUZIONE AL FONDO

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dagli accordi di cui all'articolo 1.
3. Ferme restando le misure minime previste negli accordi di cui all'articolo 1, riportate nella Nota informativa, l'iscritto determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente e riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dagli accordi di cui all'articolo 1.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'iscritto secondo modalità operative definite dagli accordi di cui all'articolo 1. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

## Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto è

alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione assicurativa di cui all'art.6.

#### Art. 10 BENEFICIARI E PRESTAZIONI

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'articolo 8, penultimo comma, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dagli ultimi due commi dell'articolo 12.

#### Art. 11 EROGAZIONE DELLA RENDITA

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 12 TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
  - trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  - riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 8, comma 3;
  - riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del d.lgs 252/05;
  - mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dai diversi beneficiari espressamente indicati dall'iscritto, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

## Art. 13 ANTICIPAZIONI

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di

- anticipazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
  4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
  5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.
  6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### Art. 14 ORGANI DEL FONDO

1. Sono organi del Fondo:
  - l'Assemblea dei delegati;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Collegio dei Revisori.

#### Art. 15 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo. L'Assemblea è formata da 48 componenti, di seguito denominati "Delegati", eletti dai lavoratori iscritti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dai Soci Fondatori che forma parte integrante delle fonti istitutive del Fondo.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione con il corrispondente Delegato supplente secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

#### Art. 16 ASSEMBLEA DEI DELEGATI: ATTRIBUZIONI

1. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria
2. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:
  - approvazione del bilancio preventivo entro il 31 marzo e consuntivo entro il 30 aprile predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  - nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori ;
  - dichiarazione di responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e revoca degli stessi;
  - eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;
  - eventuali compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Responsabile del Fondo;
  - su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.
3. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:
  - modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  - scioglimento del Fondo.

## Art. 17 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare, a ciascun Delegato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo equipollente) almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale del Fondo purché nel territorio del Comune di Bologna.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
5. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o su domanda firmata da almeno un decimo dei Delegati.
6. L'assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per deliberare lo scioglimento del Fondo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
9. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Delegati.
10. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
11. Tutti gli associati che lo desiderino possono partecipare all'Assemblea seppure senza diritto di voto.
12. Per favorire la partecipazione degli iscritti alle adunanze delle assemblee, verrà affisso alle bacheche, all'interno delle aziende, avviso della convocazione.
13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
14. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
15. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
16. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale delle riunioni dell'assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.

## Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da otto componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione ai sensi dell'articolo 8.
2. L'elezione -e la sostituzione- dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base dell'apposito Regolamento adottato dall'Assemblea.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa

- vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
  5. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

#### Art.19 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla loro sostituzione ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 18.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### Art. 20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
  - elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti eletti dall'assemblea dei delegati e il Vicepresidente tra quelli nominati dalle aziende;
  - convoca l'Assemblea dei Delegati;
  - cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
  - delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti, abilitati alla gestione delle risorse del Fondo dalla legislazione vigente pro-tempore, informandone preventivamente l'Assemblea;
  - definisce l'organizzazione del Fondo;
  - cura la trasparenza del Fondo nella comunicazione agli iscritti;
  - cura la gestione del Fondo e delibera in sede di approvazione del bilancio preventivo l'ammontare delle spese di gestione e di funzionamento del Fondo;
  - predispose e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, il bilancio preventivo e consuntivo
  - stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
  - stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
  - sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo
  - ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### Art. 21 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno

- per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al bilancio preventivo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
  3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
  4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
  6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
  7. In caso di revoca di uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all'art. 21 del presente Statuto.

#### Art. 22 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti eletti dall'assemblea dei delegati e il Vicepresidente tra quelli nominati dalle aziende.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. Il Presidente, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
5. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di impedimento, il Presidente.
6. La firma sociale spetta inoltre, singolarmente, al Vicepresidente.
7. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Vicepresidente in base all'apposito Regolamento sulle modalità operative stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 23 IL RESPONSABILE DEL FONDO

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
  - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel

- rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
  - quant'altro a lui delegato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee da esso definite.
7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### Art. 24 COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 2 componenti effettivi di cui un componente in rappresentanza dei datori di lavoro e un componente in rappresentanza degli iscritti.
2. L'elezione -e la sostituzione- dei membri del Collegio dei Revisori avviene sulla base dell'apposito Regolamento adottato dall'Assemblea.
3. I membri del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente pro-tempore.
4. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati.
5. Il Presidente viene nominato dal Collegio in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione.

#### Art. 25 ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Revisori è attribuita, la funzione di controllo contabile.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

#### Art. 26 COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante raccomandata o altro mezzo equipollente.
3. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito con la presenza dei due membri e delibera in relazione al parere del Presidente. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

#### Art. 27 INCARICHI DI GESTIONE

1. Le risorse del Fondo sono affidate ad imprese di assicurazione di cui al dlgs 209/05 e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 28 CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

#### Art. 29 GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
  - b) la tenuta della contabilità;
  - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
  - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  - e) la gestione delle prestazioni;
  - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
  - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

### Art. 30 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal C.d.A. il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

### Art. 31 MODALITA' DI ADESIONE

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata alla sede legale del Fondo.
2. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
3. L'iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dall'azienda tenuta alla contribuzione, comunica all'iscritto l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
5. L'esercizio delle opzioni di cui agli articoli 10, 12 e 13 non è delegabile a terzi se non in casi di comprovata impossibilità.
6. Ai fini della convocazione dell'Assemblea e di ogni altra comunicazione da parte del Fondo, gli iscritti in attività eleggono domicilio presso l'azienda in cui prestano servizio.
7. I soci pensionati verranno informati con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 32 TRASPARENZA

1. Il Fondo invierà annualmente a ciascun iscritto una situazione riassuntiva della posizione pensionistica individuale, con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - andamento finanziario e gestionale del Fondo;
  - totale dei versamenti effettuati;
  - valorizzazione degli stessi alla data dell'estratto conto.
2. La predisposizione delle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti sarà effettuata in conformità alla normativa vigente.

### Art. 33 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le eventuali controversie tra iscritti, tra Delegati e tra questi e il Fondo o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri,

di cui due nominati da ciascuna della parti e il terzo di comune accordo; in caso non si trovi l'accordo o una parte non provveda alla nomina, tale nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

2. Essi giudicheranno secondo diritto senza formalità.
3. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### Art. 34 MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dalla Assemblea straordinaria.
2. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito di eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento, di indicazioni o prescrizioni dei Ministeri competenti e della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione allo scopo di adeguare in maniera tempestiva le norme statutarie alla legislazione vigente pro tempore.
4. Le modifiche in oggetto sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati nella successiva adunanza.
5. Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere trasmesse, a cura del Presidente del Fondo, alla Covip.

#### Art. 35 SCIoglimento DEL FONDO

1. Per deliberare lo scioglimento del Fondo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
2. La delibera che determina lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.
3. In ogni caso i liquidatori provvedono all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
4. Per gli altri soggetti si applicano le disposizioni relative al:
  - trasferimento ad altro Fondo;
  - riscatto della posizione individuale.

#### Art. 36 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed agli accordi collettivi di lavoro.